

Basilicata

L.R. 29-6-2009 n. 18

Istituzione del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 luglio 2009, n. 29.

Art. 2

Funzioni.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi della Legge 20 marzo 2003, n. 77;
- b) vigila sulla applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) promuove, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 primo e quarto comma della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;
- d) promuove la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti, anche in collaborazione con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l'UNICEF, con gli Enti Locali, le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e gli stessi minori di età;
- e) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulla attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali;
- f) svolge attività di vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
- g) verifica gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati;
- h) accoglie le segnalazioni in ordine a casi di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;
- i) promuove iniziative di ascolto e di informazione destinate all'infanzia e all'adolescenza anche attraverso la istituzione e la gestione di un'apposita linea telefonica gratuita, al fine di raccogliere le denunce di violazione dei diritti e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti delle persone minori di età;
- j) favorisce la mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali;

k) vigila in collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e agli organi competenti eventuali trasgressioni;

l) promuove corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;

m) promuove forme di partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alla vita delle comunità locali e di coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano ed, in particolare, rispetto alla progettazione di spazi e di interventi a loro favore; sollecita la piena attuazione della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 "Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine";

n) esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su proposte di legge, regolamenti ed atti amministrativi in ordine all'impatto sull'infanzia ed adolescenza;

o) promuove studi e ricerche, anche in collaborazione con il Comitato Italiano per l'Unicef, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro Nazionale e Regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e degli Organismi pubblici di ricerca statistica, economica, sociale;

p) collabora con l'Osservatorio regionale per il disagio minorile, di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Garante, promuove con gli Enti Locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l'Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in particolare per la prevenzione dell'uso dell'alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù".